

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2014, n. 25-7561

Legge 26 luglio 1975 n. 386: Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Pareri per i criteri di riparto anni 2012 e 2013.

A relazione del Presidente Cota:

Visto l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, legge 26 luglio 1975 n. 386;

considerato che l'articolo 2 dell'accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;

considerato, altresì, che i criteri sono determinati ogni biennio con Decreto Interministeriale in conformità del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'attribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria;

preso atto che con nota dell'11 novembre 2013, prot. n. 24644/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, richiedeva all'Amministrazione Regionale l'ulteriore deliberazione di conferma dei criteri per gli anni 2012/2013 così come per gli anni precedenti;

visti i pareri favorevoli in ordine alla conferma della validità dei criteri suddetti, formatosi ed espresso da parte dei Comuni di: Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Vignone, Verbania; che hanno confermato come beneficiari i Comuni stessi;

rilevato che in data 14 marzo 2014 è stata approvata la L.R. 3/2014 "Legge sulla montagna" che all'art. 1 recita "la Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani"; unioni disciplinate dalla legge stessa;

considerato che in data 31.3.2014 con il D.P.G.R. n. 38 è stato nominato il Commissario liquidatore della Comunità Montana Valli dell'Ossola già beneficiaria per il biennio 2010-2011 delle somme dovute ai comuni appartenenti alla Comunità stessa;

preso atto che il territorio della Comunità Montana dell'Ossola comprendeva i seguenti Comuni: Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello, Chiovena, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna;

preso atto, altresì, che in seguito alla richiesta della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Settore Affari Internazionali del 10.4.2014 prot. n. 4863/SB0103 indirizzata a tutti i comuni già appartenenti alla suddetta Comunità, questi si sono espressi come segue:

i Comuni di Baceno, Bognanco, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo appartenenti ora alla Unione Alta Ossola nel confermare la validità dei criteri di riparto hanno richiesto che le somme dovute vengano versate alla stessa Unione Alta Ossola;

considerato che i Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Macugnaga, Maserà, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Re, Vanzone San Carlo, Viganella, Villadossola e Vogogna appartenenti ora alla Unione Valli dell'Ossola, nel confermare la validità dei criteri di riparto, hanno richiesto che le somme dovute vengano versate alla stessa Unione Valli dell'Ossola;

considerato, altresì, che i comuni di Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Craveggia, Malesco, Mergozzo, Pallanzeno, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trontano, e Villette nel confermare la validità dei criteri di riparto, hanno richiesto che le somme dovute vengano versate ai comuni stessi in quanto non appartenenti al momento ad alcuna Unione;

rilevato che i Comuni di Beura Cardezza e Montescheno, pur facendo parte dell'Unione Valli dell'Ossola, hanno richiesto che le somme dovute vengano versate direttamente ai Comuni stessi;

verificato che i Comuni già appartenenti alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, i Comuni già appartenenti alla Comunità Montana del Verbano ed il Comune di Verbania sono i soggetti direttamente beneficiari dell'intervento cui spetta pronunciarsi in merito ai criteri e redigere apposito Bilancio direttamente indirizzato al Ministero e per conoscenza all'Amministrazione Regionale;

preso atto che i criteri definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012 prevedono, tra l'altro, all'art. 2 che il numero dei frontalieri sia direttamente fornito, alla data del 31 agosto di ogni anno, dalle competenti Autorità Elvetiche;

visto quanto espresso dall'articolo 6 del Decreto in oggetto che prevede, in accettazione di quanto a suo tempo richiesto dall'Amministrazione regionale, che le somme facenti parte del ristorno fiscale, possano essere destinate, nel limite del 30% al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

visti i pareri espressi dai Comuni interessati si ritiene di proporre la modifica del testo del primo comma dell'articolo 5 del D.M. 18 luglio 2012, così come segue:

“Le somme da ripartire nei singoli anni 2012 e 2013 sono attribuite, per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

- a) all'Unione Alta Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima;
- b) all'Unione Valli dell'Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente ad eccezione di quel che riguarda il numero di residenti nei Comuni di Beura Cardezza e Montescheno;
- c) ai Comuni di Beura Cardezza e Montescheno, in misura a quella analoga di cui ai punti precedenti per espressa richiesta dei Comuni stessi;
- d) ai Comuni di Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Craveggia, Malesco, Mergozzo, Pallanzeno, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trontano, e Villette In misura analoga a quella di cui ai punti precedenti poiché non ricadenti nel territorio delle unioni montane.”

Ai Comuni di confine suddetti competono le destinazioni delle risorse, secondo lo schema previsto dal Decreto di Riparto e denominato: "Prospetto riassuntivo dell'impiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle Autorità svizzere a favore dei Comuni italiani di confine".

Tutto quanto sopra esaminato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di esprimere parere favorevole, anche per gli anni 2012/2013, sui contenuti di riparto determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012 (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, N. 386 per gli anni 2010/2011";

- di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'adozione della seguente modifica dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012 (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, come segue:

"Le somme da ripartire nei singoli anni 2012 e 2013 sono attribuite per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

a) all'Unione Alta Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima;

b) all'Unione Valli dell'Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente ad eccezione di quel che riguarda il numero di residenti nei Comuni di Beura Cardezza e Montescheno;

c) ai Comuni di Beura Cardezza e Montescheno, in misura a quella analoga di cui ai punti precedenti per espressa richiesta dei Comuni stessi;

d) ai Comuni di Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Craveggia, Malesco, Mergozzo, Pallanzeno, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trontano e Villette In misura analoga a quella di cui ai punti precedenti poiché non ricadenti nel territorio delle unioni montane";

- di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari Internazionali di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)